



Università
Ca' Foscari
Venezia

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

Regolamento emanato con D.R. n. 719 del 20/11/2012 e modificato con D.R. n. 797 del 29/10/2013

Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)

Art. 1

1. Il Sistema Bibliotecario dell'Ateneo, d'ora in poi denominato "Sistema", gestisce il patrimonio librario dell'Ateneo e l'accesso alle informazioni affidate a supporti digitali. Il Sistema è composto dagli Uffici del Sistema (di cui al Tit. 3.) e dalle strutture bibliotecarie (di cui al Tit. 4.), nei quali opera il personale bibliotecario e tecnico-amministrativo attribuito al Sistema.

2. Le funzioni di indirizzo sono attribuite al Consiglio del Sistema, presieduto dal Presidente, Delegato del Rettore al Sistema; le attività di gestione sono affidate al Direttore del Sistema, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio del Sistema.

3. Scopo del Sistema è offrire risorse informative e servizi di supporto ai fini istituzionali dell'Ateneo: didattica e ricerca. In particolare, esso assicura ai propri utenti, in forma coordinata e continua: (1) lo sviluppo, l'aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario su qualunque tipo di supporto (collaborando inoltre con le strutture dell'Amministrazione alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio documentario dell'Ateneo); (2) la fruizione del patrimonio stesso, anche da parte di utenti svantaggiati, (3) il trattamento dell'informazione bibliografica; (4) l'accesso e la diffusione dell'informazione bibliografica, sia localmente sia a distanza; (5) l'offerta di servizi di supporto all'uso di strumentazioni digitali per la produzione e la disseminazione della ricerca; (6) anche in collaborazione con altri soggetti attivi nell'Ateneo, la fruizione di iniziative culturali connesse ai fini dell'istituzione.

4. L'Università Ca' Foscari riconosce nel Sistema uno strumento essenziale per lo sviluppo dei propri fini istituzionali.

Art. 2

1. Per il conseguimento di quanto indicato nell'art.1 comma 2, il Sistema aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale e partecipa a reti e consorzi, sia locali che nazionali, che perseguono obiettivi comuni nello sviluppo dei servizi bibliotecari e nel potenziamento della loro qualità ed efficacia.

Art. 3

1. Impegno prioritario delle strutture del Sistema è soddisfare le esigenze istituzionali della ricerca e della didattica, rendendo pienamente effettuale la fruizione dei servizi indicati nella "Carta dei servizi bibliotecari di Ateneo"; esse sono tuttavia aperte agli utenti di altre istituzioni, secondo modalità opportunamente normate nella stessa "Carta" e nei termini fissati da eventuali accordi di cooperazione stretti dall'Ateneo.

2. La definizione tipologica degli utenti delle strutture bibliotecarie, e la fissazione di condizioni e limiti per quanto attinente ai servizi erogati nel Sistema sono descritte nella Carta dei servizi bibliotecari di Ateneo. Il Direttore di una struttura bibliotecaria può autorizzare per iscritto deroghe occasionali adeguatamente motivate sotto la propria responsabilità.

3. Eventuali limiti non occasionali fissati da singole strutture bibliotecarie per la fruizione di singoli servizi da parte degli utenti, devono essere motivati e sottoposti all'approvazione del Consiglio del Sistema.

Art. 4

1. Per il conseguimento di quanto indicato nell'art.1 comma 2, il Sistema ha autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'Amministrazione Centrale o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo e secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (RAAFC).

2. La gestione amministrativa dei fondi attribuiti al Sistema è compito del Servizio amministrativo del Sistema.

3. Sono a disposizione del Sistema, per le spese di funzionamento e in conto capitale: (a) i fondi annualmente stanziati dal Consiglio di Amministrazione; (b) ulteriori fondi da questo stanziati e dedicati a progetti presentati dal Consiglio del Sistema; (c) ogni altra forma di finanziamento al Sistema e a singole strutture bibliotecarie compatibile con il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.



Università
Ca' Foscari
Venezia

Almeno il 30% dei trasferimenti erogati dall'Amministrazione devono essere utilizzati centralmente dal Sistema per lo sviluppo delle risorse elettroniche e per progetti generali di organizzazione e sviluppo;

I fondi attribuiti da enti esterni o strutture interne specificamente finalizzati, acquisiti in forme autorizzate preventivamente per tipologia dal Consiglio del Sistema, e pertanto riconducibili alla singola struttura bibliotecaria, sono a disposizione esclusivamente della stessa e non dell'intero Sistema.

4. Il Sistema persegue gli obiettivi di razionalizzazione, efficacia e trasparenza della spesa e ricorre alle centrali di acquisto, interne al Sistema, avvalendosi inoltre di quelle interne ed esterne all'Ateneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel rispetto del principio sopra espresso i fondi per l'acquisizione di materiale librario/documentario possono essere ripartiti fra le strutture bibliotecarie del Sistema all'inizio di ogni anno solare dal Consiglio del Sistema, sulla base di criteri predeterminati e tenendo conto delle relazioni consuntive di ogni struttura.

5. Le singole strutture del Sistema possono detenere un fondo minute spese in aderenza a quanto disciplinato dal RAAFC e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, da utilizzare nel rispetto della normativa. Responsabile del fondo è il Direttore del Sistema.

Governo del Sistema

Art. 5

1. Sono organi di governo:

- il Presidente del Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo (d'ora in poi Presidente del Consiglio del Sistema”);
- il Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo (d'ora in poi “Consiglio di Sistema”);

Art. 6

1. Il Consiglio del Sistema è composto da:

- il Presidente del Consiglio del Sistema;
- i Presidenti delle strutture bibliotecarie.

Partecipa alle sue riunioni il Direttore del Sistema bibliotecario (d'ora in poi “Direttore del Sistema”) con funzioni consultive e di segretario verbalizzatore.

2. Il Consiglio del Sistema svolge la funzione di indirizzo delle attività di tutte le strutture del Sistema, secondo gli orientamenti strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. A tal fine, sulla base di apposite istruttorie condotte dal Direttore del Sistema:

- a. propone agli organi di governo dell'Ateneo le linee di sviluppo del Sistema;
- b. formula agli organi di governo dell'Ateneo richieste ordinarie e straordinarie per l'assegnazione di risorse finanziarie, umane e strutturali al Sistema, o ai suoi progetti;
- c. delibera l'attivazione dei servizi di interesse generale, anche su richiesta delle strutture bibliotecarie e degli Uffici del Sistema;
- d. approva la Carta dei servizi bibliotecari di Ateneo.

3. Sono di competenza del Consiglio del Sistema:

- a. l'elaborazione, in collaborazione col Direttore del Sistema, del piano di budget annuale e triennale, da sottoporre all'Amministrazione centrale;
- b. l'assegnazione del budget annuale alle strutture bibliotecarie e agli Uffici del Sistema;
- c. l'approvazione del budget preventivo e della relazione a consuntivo predisposti dal Direttore del Sistema in collaborazione con il Segretario amministrativo;
- d. l'approvazione delle afferenze dei Dipartimenti alle strutture bibliotecarie;
- e. l'elaborazione di proposte di modifica o integrazione al presente Regolamento;
- f. l'approvazione dei Regolamenti delle singole strutture bibliotecarie, proposti da queste ultime;
- g. la valutazione periodica della congruenza fra le linee di indirizzo stabilite e l'operato del Direttore del Sistema, la valutazione della cui performance spetta al Direttore Generale dell'Ateneo;
- h. la nomina di eventuali comitati tecnici, cui affidare funzioni consultive per determinate materie.

4. Il Consiglio del Sistema si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi su convocazione del suo Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza. Le



Università
Ca' Foscari
Venezia

delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Sistema.

Art. 7

1. Il Presidente del Consiglio del Sistema è il Delegato del Rettore al Sistema, da lui nominato tra i docenti dell'Ateneo che non ricoprono la carica di Presidente di una struttura bibliotecaria.

2. Il mandato del Presidente del Consiglio del Sistema dura tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente non più di una volta.

3. Il Presidente del Consiglio del Sistema:

- a. convoca e presiede il Consiglio del Sistema;
- b. rappresenta il Sistema presso gli organi di governo dell'Università e nei confronti di altre Amministrazioni, Enti o terzi;
- c. è garante dell'applicazione del presente Regolamento;
- d. riferisce annualmente al Senato Accademico sulle attività e sullo stato del Sistema;
- e. trasmette al Consiglio di Amministrazione il piano di budget annuale e triennale approvato dal Consiglio del Sistema.

4. Il Presidente designa, tra i membri docenti del Consiglio del Sistema, un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporanei o in caso di conclusione anticipata del mandato e fino alla nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente è nominato con decreto del Rettore

Art. 8

1. Sono preposti alla gestione del Sistema:

- il Direttore del Sistema;
- il Segretario Amministrativo.

Art. 9

1. Il Direttore del Sistema è la posizione organizzativa a cui sono attribuite le funzioni di gestione, coordinamento e controllo delle attività delle strutture del Sistema e del personale che vi è assegnato.

2. A tal fine il Direttore del Sistema:

- a. coordina tutte le attività del Sistema, e dà esecuzione alle linee di indirizzo e ai programmi deliberati dal Consiglio;
- b. offre al Consiglio del Sistema pareri e progetti in materia di indirizzo: piani di sviluppo e progetti di innovazione culturale e tecnologica; valutazione della qualità e della produttività dei servizi;
- c. attribuisce le risorse di personale in rapporto alle necessità delle strutture bibliotecarie e dei servizi centrali, e alla realizzazione di progetti di sviluppo, secondo criteri di mobilità e flessibilità organizzativa, relazionando annualmente al Sistema;
- d. vigila sul buon funzionamento delle strutture del Sistema: predispone strumenti e modalità di valutazione della qualità dei servizi offerti e della performance delle strutture;
- e. è responsabile della valutazione del personale del Sistema, secondo le procedure definite dall'Ateneo;
- f. in collaborazione con l'apposito ufficio dell'Ateneo, promuove e cura le attività di formazione e aggiornamento del personale delle strutture bibliotecarie;
- g. promuove e coordina progetti di cooperazione con altri settori e strutture dell'Ateneo;
- h. propone al Consiglio del Sistema, in collaborazione con il suo Presidente; la partecipazione del Sistema a progetti regionali, nazionali e internazionali che riguardino le biblioteche;
- i. nell'ambito delle convenzioni approvate dal Consiglio del Sistema e dagli organi di governo dell'Ateneo, cura il coordinamento del Sistema con gli altri partner.;
- j. promuove lo sviluppo delle risorse elettroniche accessibili tramite la Biblioteca Digitale dell'Ateneo;
- k. adotta gli atti che impegnano il Sistema delle Biblioteche verso l'esterno che siano correlati all'esercizio delle proprie funzioni gestionali;
- l. è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Sistema; dispone e firma gli ordinativi di incasso e pagamento nell'ambito delle somme previste a bilancio.

3. Il Direttore del Sistema è tenuto a:



Università
Ca' Foscari
Venezia

- a. redigere il Rapporto annuale sullo stato del Sistema e sulla valutazione delle sue attività;
- b. redigere, in collaborazione con il Segretario amministrativo, il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Sistema;
- c. redigere periodiche relazioni sull'andamento delle attività del Sistema.

Art. 10

1. Il Segretario amministrativo è responsabile del Servizio amministrativo del Sistema, e coordina le sue attività, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile.
2. Il Segretario amministrativo svolge le seguenti funzioni:
 - a. coadiuva il Direttore del Sistema nella redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sistema;
 - b. trasmette ai Consigli delle biblioteche informazioni sullo stato del budget;
 - c. attesta la copertura finanziaria degli atti che comportano impegno di spesa.

Art. 11

1. Gli uffici del Sistema comprendono:
 - il Servizio amministrativo del Sistema;
 - i Servizi bibliotecari di Sistema;
 - la Biblioteca Digitale di Ateneo;
 - le Biblioteche d'Area.
2. Le attività dei Servizi bibliotecari di Sistema, della Biblioteca Digitale di Ateneo sono coordinate da responsabili nominati dal Direttore Generale su parere scritto e motivato del Direttore del Sistema, con incarico di durata massima triennale, rinnovabile e revocabile secondo le disposizioni normative vigenti.
3. Il Servizio amministrativo del Sistema svolge le funzioni idonee ad assicurare l'esecuzione delle azioni di natura amministrativo-contabile promosse dagli organi e dalle strutture del Sistema
4. Il Servizio bibliotecario di Sistema svolge le seguenti funzioni:
 - a. su richiesta delle Biblioteche di Area presidia e gestisce il prestito interbibliotecario;
 - b. cura la conservazione del Fondo storico librario e del Fondo delle tesi, nonché il servizio di consultazione ad essi dedicati;
 - c. gestisce il Deposito librario del Sistema;
 - d. collabora con le strutture dell'Amministrazione alla cura e conservazione dell'archivio storico di Ateneo, nonché al servizio di consultazione ad esso dedicato
 - e. gestisce i servizi di natura bibliotecaria presso Ca' Foscari Zattere

Art. 12

1. La Biblioteca Digitale di Ateneo (BDA) è un ufficio dei Servizi centrali che fornisce sia servizi di supporto alle attività delle strutture del Sistema, sia servizi specifici, attingibili tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione a distanza.
2. A tal fine la BDA:
 - a. implementa, gestisce e sviluppa - in collaborazione con strutture tecniche interne ed esterne all'Ateneo - la piattaforma on line unificata, sede della BDA;
 - b. raccoglie e coordina le istruttorie delle biblioteche sulle risorse elettroniche e decide nel merito garantendo efficacia e razionalizzazione della spesa sulla base degli obiettivi generali forniti dal Consiglio del Sistema. Cura le risorse digitali del Sistema;
 - c. svolge funzioni di indirizzo e di monitoraggio sul formato e la coerenza dei metadati bibliografici inseriti nel Catalogo digitale di Ateneo e nei sistemi alimentati dalle strutture bibliotecarie;
 - d. cura la realizzazione di indagini conoscitive sui bisogni delle diverse tipologie di utenti dell'Ateneo relativamente ai servizi digitali, e propone al Direttore del Sistema l'acquisto di software e di servizi per il buon funzionamento della BDA, contribuendo a realizzare indagini di mercato per l'individuazione del prodotto e del fornitore, nel rispetto delle procedure definite dall'Ateneo; istruisce i procedimenti per l'acquisizione delle risorse elettroniche;
 - e. cura la creazione, lo sviluppo e la gestione di tutti i servizi che attengono al supporto degli utenti nell'uso delle risorse digitali, e alla produzione di progetti che rientrino nell'ambito della gestione di contenuti digitali da pubblicare on line;
 - f. promuove la visibilità e l'accessibilità sul Web dei servizi bibliografici digitali di Ateneo;



Università
Ca' Foscari
Venezia

- g. cura l'arricchimento del repository istituzionale, adottando soluzioni tecniche per facilitare l'autoarchiviazione e fornendo servizi di supporto alla visibilità e accessibilità dei prodotti della ricerca;
- h. dispone la pubblicazione dei prodotti della ricerca già pubblicati o in attesa di pubblicazione in modo tale da garantirne l'accesso libero e gratuito all'interno dell'Ateneo. Per l'accesso libero dall'esterno dell'Ateneo è richiesto il consenso che l'autore eserciterà nel rispetto dei principi sul libero accesso previsti dal Codice Etico di Ateneo. Il consenso non è necessario per le pubblicazioni finanziate prevalentemente con fondi pubblici;
- i. propone iniziative a sostegno dell'accesso aperto, anche in collaborazione con reti e istituzioni accademiche nazionali o internazionali".

Strutture bibliotecarie

Art. 13

1. Il Sistema si compone delle seguenti strutture bibliotecarie, così denominate:

- Biblioteca di Area Economica (BEC);
- Biblioteca di Area Linguistica (BALI);
- Biblioteca di Area Scientifica (BAS);
- Biblioteca di Area Umanistica (BAUM).

A esse sono affidati: lo sviluppo, l'aggiornamento, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio stesso; la produzione dell'informazione bibliografica per il Catalogo digitale di Ateneo.

2. I Dipartimenti afferiscono, sulla base dei loro ambiti di attività, a una o più strutture bibliotecarie di Area.

Art. 14

1. Sono organi di ciascuna struttura bibliotecaria:

- il Presidente della Biblioteca.
- il Consiglio della Biblioteca;

2. Ciascuna struttura bibliotecaria ha un Direttore, cui spettano i compiti di gestione della biblioteca, nel rispetto delle direttive del Direttore del Sistema, secondo quanto indicato al successivo art. 17.

Art. 15

1. Il Consiglio della Biblioteca ha funzioni di programmazione e indirizzo delle attività istituzionali della Biblioteca, secondo gli orientamenti strategici stabiliti dal Consiglio del Sistema. A tal fine:

- a. sottopone al Consiglio del Sistema, per la conseguente approvazione, il Regolamento della Biblioteca;
- b. formula, in conformità con le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio del Sistema, gli obiettivi operativi della Biblioteca e ne verifica l'attuazione;
- c. formula al Consiglio del Sistema le proposte di sviluppo, prevedendo il contenimento degli acquisti librari su supporto cartaceo a favore di acquisti in formato digitale.
- d. esprime un parere sui criteri di utilizzo del budget eventualmente assegnato
- e. approva la Relazione annuale presentata dal Presidente

2. Il Consiglio della Biblioteca è composto da:

- il Presidente della Biblioteca;
- due docenti rappresentanti per ogni Dipartimento che afferisce alla struttura stessa, designati dal rispettivo Consiglio di Dipartimento;
- un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, eletto dal personale tecnico e amministrativo assegnato alla Biblioteca, tra il personale medesimo;
- un rappresentante degli studenti, designato dall'Assemblea degli Studenti.

Partecipa alle sue riunioni con funzioni di segretario verbalizzatore il Direttore della Biblioteca. Partecipa inoltre alle riunioni con funzioni consultive il Direttore del Sistema.

3. I membri del Consiglio sono nominati con decreto rettorale e durano in carica tre anni accademici. Il loro mandato è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.

4. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando è



Università
Ca' Foscari
Venezia

presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16

1. Il Presidente della Biblioteca è nominato dal Rettore fra il personale docente, e dura in carica tre anni accademici. Il suo mandato è rinnovabile consecutivamente non più di una volta.

2. Il Presidente:

- a. rappresenta la struttura bibliotecaria nel Consiglio del Sistema;
- b. convoca e presiede il Consiglio;
- c. presenta al Consiglio della Biblioteca la Relazione Annuale, predisposta in collaborazione col Direttore della Biblioteca, contenente le informazioni sullo stato della struttura bibliotecaria, sull'esito delle attività programmate e sulla programmazione delle attività a venire. La relazione viene quindi posta all'approvazione del Consiglio del Sistema delle Biblioteche.

3. Il Presidente può designare tra i membri docenti un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il Vicepresidente è nominato con decreto del Rettore.

Art. 17

1. L'incarico di Direttore della Biblioteca è determinato dal Direttore Generale, su parere scritto e motivato del Direttore del Sistema, tra candidati di adeguata qualificazione, competenza ed esperienza professionale. L'incarico ha durata massima triennale, è rinnovabile e revocabile secondo le disposizioni vigenti.

2. Il Direttore coordina le attività della struttura bibliotecaria. A tal fine:

- a. è responsabile dell'attuazione dei programmi strategici approvati dal Consiglio del Sistema delle Biblioteche e degli obiettivi attribuiti dal Direttore del Sistema nonché dei risultati ottenuti;
- b. è responsabile delle procedure biblioteconomiche relative agli ordini per il materiale librario;
- c. è consegnatario dei beni acquisiti e in dotazione alla struttura bibliotecaria;
- d. presenta al Direttore del Sistema la relazione annuale contenente le informazioni sullo stato della struttura bibliotecaria, sull'esito delle attività programmate e sulla programmazione delle attività a venire;
- e. è responsabile dell'organizzazione delle attività e della gestione del personale attribuito alla Biblioteca dal Direttore del Sistema delle Biblioteche;
- f. identifica i fabbisogni della struttura, curando l'acquisto di attrezzature, strumenti, materiale bibliografico e di quanto serve per il buon funzionamento della struttura, contribuendo a realizzare indagini di mercato per l'individuazione del fornitore, nel rispetto delle procedure definite dall'Ateneo;
- j. cura l'organizzazione di tutti i servizi della struttura, e promuove presso il Consiglio della Biblioteca la progettazione e la messa ad effetto di qualsiasi servizio appaia utile per le attività della ricerca e della didattica;
- k. in collaborazione con il Presidente della Biblioteca predispose la relazione annuale sullo stato della struttura bibliotecaria, e l'elaborazione di richieste da presentare al Consiglio del Sistema per la realizzazione dei programmi di sviluppo della struttura stessa;
- l. partecipa attivamente alla valutazione del personale assegnato alla struttura bibliotecaria secondo le procedure definite dall'Ateneo.